

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

I ricorrenti riferiscono di essere titolari dei seguenti buoni fruttiferi:

- un buono (n. 267) emesso in data 21.8.1986, dell'importo di lire 2.000.000,00;
- due buoni (n. 38 e 39) emessi in data 18.9.1986, dell'importo di lire 5.000.000,00 ciascuno;

- un buono (n. 367) emesso in data 13.11.1986, dell'importo di lire 2.000.000,00.

Precisano che, dall'esame dei titoli, risulta che è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie "O" per i buoni nn. 38 e 39 e moduli cartacei della serie "P" per i restanti, e che tutti i buoni sono stati emessi in data successiva al D.M. del 13 giugno 1986, dunque in un momento in cui la serie "O" e la successiva serie "P" non erano in corso.

Tanto premesso, lamenta che l'importo liquidato dall'intermediario convenuto è nettamente inferiore a quello dovuto, in quanto gli interessi dal 21° al 30° anno non sono stati calcolati secondo la tabella retrostante i buoni che prevede un importo fisso "per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione", così come stabilito da numerose pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Ritiene, conseguentemente, che i rendimenti per l'ultimo decennio vadano fissati secondo le tabelle poste sul retro dei titoli e aventi ad oggetto gli interessi della precedente serie "O" per i buoni nn. 38 e 39 e della serie "P" per i buoni nn. 267 e 367 e che, pertanto, sia ancora dovuta, in favore del ricorrente, la differenza pari a complessivi € 86.980,87.



Insoddisfatti del riscontro al reclamo proposto all'intermediario, si rivolgono all'Arbitro per sentire accertare il diritto al pagamento degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno secondo la tabella presente sul retro dei titoli.

L'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

- i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);
- il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, "uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P";
- alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.;
- "la assoluta correttezza" di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito (ex multis v. all. 3), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768 (v. all. 4), che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola.

Infine, l'intermediario:

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;
- rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore



all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)";

- sottolinea infine che "va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione", in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sui Buoni, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.

I ricorrenti hanno replicato ribadendo che l'operato dell'intermediario non è stato conforme alle previsioni del D.M. 13.6.1986.

Sottolineano che, contrariamente all'esplicita previsione normativa, l'intermediario ha apposto sul retro dei buoni timbri recanti l'indicazione dei rendimenti esclusivamente per i primi vent'anni mentre le tabelle allegate al D.M. 13.6.1986 disciplinano i rendimenti per tutti i trent'anni di vita del buono fruttifero in modo molto preciso riportando, per i vari tipi di buoni fruttiferi, i rendimenti maturati.

I timbri posti sul retro "risultano pertanto parziali, incompleti e certamente non conformi e corrispondenti alle precise previsioni normative".

Inoltre, contrariamente a quanto vorrebbe far credere controparte, le Sezioni Unite non hanno mai revocato il c.d. principio dell'affidamento da loro stesso affermato.

Nel confutare la giurisprudenza di merito citata dall'intermediario, in quanto relativa a casi diversi da quello oggetto di ricorso, e richiamando recenti pronunce favorevoli insistono quindi nell'accoglimento della domanda.

DIRITTO

I buoni postali fruttiferi sottoscritti dai ricorrenti nel 1986 sono successivi all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte del buono è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno.

I ricorrenti contestano l'importo liquidato dall'intermediario, il quale ha applicato i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante che detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono, ove compare ancora la dicitura "Lit per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Giova ricordare che l'art. 173, d.p.r. n. 156/1973, dispone al riguardo che "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima dei buoni postali sottoscritti dai ricorrenti, dispone, all'art. 4 che "con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto". Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi".

All'art. 5 si prevede che "sono contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per



questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All'art. 6, infine, si dispone che "sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»".

Nella specie sui buoni postali è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata, né annullata, né modificata la dicitura esprime la regola circa l'interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato il legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Deve anche aggiungersi che queste conclusioni riprendono le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono" (Cass., s.u. n. 13979/2007, che non pare affatto smentita dalla più recente Cass. s.u., n. 3963/2019, la quale anzi ha confermato il precedente arresto sottolineando – a confutazione delle deduzioni del ricorrente – che "in quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far



ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”).

Il Collegio condivide la qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione e che ciò se, da un lato, esclude che possano nella specie invocarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, cosicché il diritto alla prestazione ivi documentato è suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione; dall'altro lato, tuttavia, impedisce di considerare non vincolante quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). E' questo, ad avviso del Collegio, il criticabile risultato che si raggiunge aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito invocata dall'intermediario, che finisce per attribuire valenza meramente informativa alla indicazioni presenti sul titolo (così anche il Collegio di coordinamento, decisione n. 6142/20).

E ciò anche in considerazione del fatto che nella specie non si discute di eterointegrazione derivante da sopravvenuti interventi di normazione primaria o secondaria, atteso che non è intervenuto alcun provvedimento modificativo delle condizioni del buono.

Nel caso in esame, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla permanente vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato l'affidamento nel sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite.

Deve dunque riconoscersi ai ricorrenti l'applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli ed in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento stampato originariamente a tergo dei titoli (“L. per ogni successivo bimestre...”), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO